



COMUNE PESCOPENNATARO

(Provincia di Isernia)

telefono 0865 941131 pec: comune.pescopennataro@pec.leonet.it

Prot. n. 2140

li, 04 ottobre 2023

AVVISO PUBBLICO

FONDO NAZIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'ACCESSO ALLE ABITAZIONI IN LOCAZIONE ANNO 2023
Erogazione di contributi integrativi, di cui all'art.11 della legge 9 dicembre 1998, n.431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo"

Viene indetto il presente AVVISO PUBBLICO, ai sensi e per gli effetti della legge 9 dicembre 1998, n.431, "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", art. 11, comma 8, ai fini della presentazione domanda di ottenimento contributo integrativo, a valere sulle risorse assegnate al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, in attuazione delle delibere di Giunta Regionale n.663 del 29/05/2000, n. 963 del 12//07/04, n. 1368/04 e n. 401 del 21/10/2019 che applicano le disposizioni dell'art. 11 della Legge 431/98 e successive integrazioni e del D.M. LL.PP. del 07/06/1999 di approvazione del "Regolamento per l'erogazione dei contributi integrativi per il pagamento del canone di locazione ed i requisiti minimi dei conduttori".

All'Avviso sono ammessi a partecipare tutti i conduttori di alloggi in locazione, pubblici e privati, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni dovuti per il proprio alloggio in locazione.

1) DESTINATARI E REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE

Sono ammessi alla erogazione dei contributi i soggetti che alla data di presentazione della domanda siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Il cittadino di uno Stato non aderente all'Unione Europea è ammesso se in possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella Regione Molise (*art.11 comma 13 – L.133/08*).

b) residenza anagrafica nel Comune di Pescopennataro e nell'alloggio locato per il quale si chiede il contributo;

c) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare anagrafico, del diritto di proprietà, comproprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo stesso, ai sensi dell'art.2 lett. c) della L.R. n. 12/98 e successive modifiche ed integrazioni;

d) titolarità di un reddito complessivo annuo del nucleo familiare anagrafico (anno d'imposta 2021 - dichiarazione 2022):

•**d1 – imponibile complessivo, inferiore o uguale alla somma di € 13.529,76**, corrispondente all'importo di due pensioni minime INPS, rispetto al quale l'incidenza del canone di locazione sia non inferiore al 14% ;

•d2 -**imponibile complessivo, non superiore alla somma di € 16.735,06**, corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, con incidenza del canone di locazione rispetto al reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare non inferiore al 24%. Per i nuclei familiari che includono ultrasessantacinquenni, disabili o soggetti con invalidità superiore ai 2/3 i limiti di reddito sopra indicati sono innalzati del 25%. **Il reddito da assumere a riferimento è quello risultante dall'ultima dichiarazione dei redditi valida ai fini fiscali** prima della data di scadenza del presente Avviso e il valore del canone annuo è quello risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori, aggiornato ai fini del pagamento dell'imposta di registro. *(Dichiarazione fiscale o certificazione sostitutiva del 2023 relativa ai redditi percepiti nel 2022 dai singoli componenti il nucleo familiare anagrafico);*

e) titolarità di un indice della situazione economica equivalente non superiore a 35.000,00 euro dalla quale, in ragione dell'emergenza COVID-19, si attesti una perdita del proprio reddito IRPEF superiore al 25% (la riduzione può essere certificata attraverso ISEE corrente o in alternativa mediante il confronto delle dichiarazioni fiscali 2022/2021) - Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti n. 343 del 12 agosto 2020, art. 1 comma 4;

f) non aver usufruito di altri contributi pubblici concessi per le stesse finalità. Per quanto riguarda i percettori del cd. Reddito di Cittadinanza, è possibile procedere in ogni caso alla presentazione della domanda. Tuttavia i contributi concessi ai sensi del presente bando non sono cumulabili con la quota destinata all'affitto del suddetto Reddito di cittadinanza. Pertanto il Comune, successivamente all'erogazione dei contributi, si riserva di comunicare all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini dell'eventuale compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto, in analogia con quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del D.M. 13 luglio 2022 n. 218 relativamente all'anno 2022.

g) titolarità di un contratto di locazione, stipulato ai sensi dell'ordinamento vigente e regolarmente registrato presso l'ufficio del Registro, per un alloggio sito nel comune di PESCOPENNATARO, destinato ad uso abitativo primario;

h) Canone mensile di locazione, al netto degli oneri accessori, non superiore a € 520.00;

i) Conduzione di un appartamento di civile abitazione iscritto al N.C.E.U., che non sia classificato nelle categorie A/1, A/8 e A/9.

Ai fini della verifica della situazione economica e patrimoniale del nucleo familiare dovrà essere resa apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n° 445.

2) MODALITA' DI COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda dovrà essere presentata utilizzando il modello Allegato "A", allegato al presente Avviso, e pubblicato all'albo on line di questo Comune. Dovrà pervenire o a mezzo pec, all'indirizzo: comune.pescopennataro@pec.leonet.it, via mail: comunepescopennataro@gmail.com, oppure consegnata a mano presso l'ufficio anagrafe, in orario di apertura degli uffici. Tutte le informazioni relative al presente Avviso, possono essere richieste di persona, presso gli uffici comunali siti in via Rio Verde n.16, oppure telefonicamente al numero 0865 941131.

Il richiedente dovrà dichiarare nella domanda:

- a) i dati anagrafici del richiedente e del suo nucleo familiare;
- b) il possesso dei requisiti di cui al punto 1) del presente Avviso;
- c) l'ammontare del canone di locazione riferito solo all'abitazione in cui vive, e gli estremi del contratto;
- d) l'ammontare del reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare;
- e) ogni altro elemento utile ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie;
- f) la conoscenza della normativa richiamata nel presente Avviso pubblico.

Si ricorda agli interessati che oltre alle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n° 445, qualora da eventuali controlli emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, decadranno dai benefici eventualmente ottenuti (art. 75 del D.P.R. n° 445/2000). Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 20.10.98 n°403, l'eventuale attestazione dell'handicap psico-fisico permanente di cui all'art.3 comma 3 della L.104/92, o l'attestazione dell'invalidità superiore al 66%, non possono essere sostituiti da altro documento. Il richiedente dovrà altresì dichiarare di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, il Comune potrà eseguire controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite, anche attraverso il confronto dei dati con altri Uffici competenti o con il sistema informativo del Ministero delle Finanze. Il richiedente esprime altresì il consenso scritto al trattamento dei suoi dati personali, compresi i dati sensibili ai sensi del D.L.vo n. 196/2003.

3) TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La presentazione della domanda deve avvenire, inderogabilmente, **entro e non oltre le ore 12.00 del 03 novembre 2023.** Le domande inviate dopo la scadenza non saranno considerate valide ai fini della graduatoria. Non possono essere presentate più di una domanda per nucleo familiare, in caso di più domande, sarà presa in considerazione quella pervenuta per prima.

4) FORMAZIONE DELLE GRADUATORIE

Il Comune, entro 15 giorni dalla data di scadenza dell'Avviso, procede all'istruttoria delle domande pervenute e formula le graduatorie provvisorie degli ammissibili in base alle due classi di reddito su cui si articolerà la concessione del contributo. Le graduatorie relative alle due fasce di reddito (*punto 1 - lettera d1- e d2-*) sono formulate sulla base dell'ordine decrescente dell'incidenza del canone di locazione sul reddito del nucleo familiare, assumendo il valore del rapporto alla seconda cifra decimale arrotondata per difetto, e sulla base del reddito pro-capite del nucleo familiare più basso. Nell'ambito di ciascuna classe di reddito sono attribuiti, specificatamente, i seguenti punteggi:

A) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 13.529,76 di cui al punto 1 - lettera d1:

- A1 - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 14% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 14 % e comunque fino a un massimo di 8 punti;
- A2 - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare: fino a € 1.617,54 punti 5; da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4; da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3; da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2; da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1; oltre € 8.087,72 punti 0

B) nucleo familiare con reddito inferiore o uguale a € 16.735,06, 63 di cui al punto 1) - lettera d2:

- B1 - con una incidenza del canone annuo di locazione superiore al 24% sul reddito imponibile complessivo annuo dell'intero nucleo familiare, si assegna 1 punto per ogni 2 punti percentuali interi superiori al 24% e comunque fino a un massimo di 8 punti;

• **B2** - con reddito annuo imponibile complessivo pro-capite del nucleo familiare: fino a € 1.617,54 punti 5; da € 1.617,55 a € 3.235,09 punti 4; da € 3.235,10 a € 4.852,63 punti 3; da € 4.852,64 a € 6.470,17 punti 2; da € 6.470,18 a € 8.087,72 punti 1; oltre € 8.087,72 punti 0.

Nella graduatoria di spettanza, a parità di punteggio, saranno collocati prima i richiedenti che hanno un reddito del nucleo familiare più basso, poi i richiedenti con canone mensile più alto, ed infine i richiedenti con un nucleo familiare più numeroso. Le graduatorie provvisorie saranno pubblicate all'albo on line del Comune per giorni 15 giorni, entro i quali possono essere presentati ricorsi o eventuali richieste di rettifica del punteggio. Decorso detto termine il Comune, esaminerà le opposizioni, ed approverà le graduatorie definitive, le pubblicherà all'albo pretorio, inviandole alla Regione Molise, per la formulazione del relativo piano di riparto dei contributi.

5) ENTITA' E MODALITA' DI EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

1) L'entità del contributo integrativo, per il pagamento del canone di locazione, da concedere annualmente a ciascuno dei nuclei familiari collocati nelle graduatorie, viene determinato in misura tale da ridurre l'incidenza del canone sul reddito, secondo un principio di gradualità che favorisca i nuclei familiari con una elevata percentuale di incidenza del canone sul reddito e con redditi pro-capite bassi, nonché con riferimento ai seguenti criteri:

- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € 13.529,76 , corrispondente a due pensioni minime INPS, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 14% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € 3.098,74 annuo;

- per i nuclei familiari in possesso di un reddito imponibile complessivo annuo inferiore o uguale alla somma di € 16.735,06, corrispondente all'importo regionale vigente per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica, l'incidenza del canone di locazione sul reddito va ridotta al 24% ed il contributo da assegnare non può, comunque, essere superiore a € 2.324,06 annuo;

2) Prioritariamente, nell'ambito di ciascuna graduatoria, i contributi saranno assegnati a conduttori di alloggi in possesso dei prescritti requisiti minimi richiesti, nei confronti dei quali risulti emesso provvedimento di rilascio dell'immobile e che, entro i termini di presentazione della domanda, abbiano proceduto a stipulare nuovo contratto di locazione ad uso abitativo con le modalità previste dalla legge n. 431/98;

3) In subordine alla priorità di cui al precedente punto 2), il contributo è concesso secondo l'ordine di priorità di ciascuna graduatoria e fino ad esaurimento dei fondi che saranno assegnati al Comune di Pescopennataro, dalla Regione Molise;

4) Il contributo verrà erogato con decorrenza 1° gennaio 2023 per i contratti già in essere a quella data. Per eventuali nuovi contratti, stipulati dopo il 1° gennaio 2023, il contributo sarà corrisposto con la stessa decorrenza prevista dal contratto.

5) In presenza di reddito inferiore al canone annuo, il Comune verificherà, prima dell'erogazione del contributo, l'effettiva situazione economica e sociale del richiedente, anche tramite i Servizi Sociali o altra struttura comunale demandata.

6) MODALITA' DI PAGAMENTO

L'erogazione del contributo avverrà solo a seguito del trasferimento dei fondi da parte della Regione Molise e comunque previa dimostrazione, da parte del richiedente, dell'avvenuto pagamento del canone, nonché presentazione di tutte le ricevute di pagamento degli affitti per l'anno 2023. **La presentazione della documentazione potrà avvenire o a mezzo pec, all'indirizzo: comune.pescopennataro@pec.leonet.it, entro e non oltre il 15 gennaio 2024**, oppure e mano, depositando le copie presso l'ufficio anagrafe del Comune. Tutte le ricevute consegnate dopo il 15 gennaio 2024, non saranno ritenute valide, ai fini del calcolo del contributo da corrispondere.

Ai sensi del D.P.R. del 28/12/2000 n° 445, questa Amministrazione Comunale si riserva i controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese e ogni adempimento consequenziale a dichiarazioni non veritiere.



La responsabile del 1° settore

Leonilde Litterio

Leonilde Litterio